



COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA

SERVIZIO INTERESSATO
LAVORI PUBBLICI

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 2 Del 30-01-2023

OGGETTO:	DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SULL'AREA MERCATALE DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI.
-----------------	---

Il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 ha stabilito che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;
- l'obbligo di raccolta differenziale dei rifiuti riguarda anche le attività commerciali operanti sulle aree pubbliche del territorio comunale (mercati rionali, giornalieri e mercato settimanale) e l'irregolare conferimento di rifiuti, oltre al pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene e la salute pubblica;
- l'art. 192 , comma 1 del D. Lgs, 152/2006 e ss.mm.ii. vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Constatato che:

- sull'area pubblica di Viale Trinacria, che ospita il mercato settimanale persiste, alla chiusura del mercato stesso, una situazione di precarietà dal punto di vista igienico-sanitaria e una condizione di disordine urbano, dovuta alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali;
- la permanenza al suolo di rifiuti, dalla chiusura dei mercati e fino al momento della raccolta degli stessi ad opera della ditta incaricata, e la conseguente dispersione sulle aree comunali circostanti delle diverse tipologie a causa dell'azione del vento e della pioggia, può costituire pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare, in conformità all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni finalizzate alla corretta

gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali, in considerazione della natura degli interessi tutelati e dell'esigenza di salvaguardare la salute pubblica, nonché di prevedere apposite sanzioni per comportamenti difforni, al fine di dotare di idoneo strumento normativo il personale della Polizia Municipale e del competente Servizio tecnico comunale deputati alla vigilanza in materia ambientale;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000,

Visti:

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00: Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - Sanzioni Amministrative;
- il vigente Regolamento comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- gli art. 50 c.5 e 54 c.2 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate,

a tutti gli operatori del commercio su area pubblica del mercato settimanale, a decorrere dal 03 febbraio 2023 e fino a nuova disposizione:

1. il divieto assoluto di abbandonare o di depositare in modo incontrollato all'interno del proprio stallo di vendita e nell'area mercatale i rifiuti prodotti durante lo svolgimento del mercato;
2. l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante lo svolgimento del mercato come segue:

Materiale	Cosa	Come
carta e cartone	materiale illustrativo, carte a sostegno di abiti, carta velina, giornali, riviste, scatole di cartoncino per scarpe o altro, ecc.	vanno il più possibile ridotti di volume e conferiti in modo ordinato all'interno di scatole o scatoloni
plastica	sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica, film plastici, bottiglie in plastica, vaschette in plastica o polistirolo, bicchieri e piatti di plastica, appendi abiti/grucce in plastica, ecc.	tutti gli imballaggi leggeri devono essere raccolti e racchiusi in sacchi di plastica
cassette	cassette in plastica, legno o cartone	dopo averle svuotate da ogni residuo vanno depositate sul suolo in maniera ordinata impilandole separatamente per tipologia di materiale di composizione
organico	rifiuti prodotti dai banchi di ortofrutta e di alimentari	deve essere conferito nell'apposito bidone posto all'interno dell'area mercatale.
vetro e lattine	bottiglie, vaschette in alluminio, ecc.	debbono essere conferite nell'apposito bidone posto all'interno dell'area mercatale.

- di depositare in modo ordinato i sacchetti ben chiusi, all'interno degli appositi contenitori per la raccolta differenziata appositamente collocati in due postazioni all'interno dell'area mercatale;

- di mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo presenti sulla propria postazione dopo averne ridotto il volume.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; il mancato rispetto della presente ordinanza sindacale comporterà l'applicazione nei confronti del trasgressori delle sanzioni di cui all'art. 255 del D.lgs n. 152/2006 e precisamente:

- **da € 300,00 a € 3.000,00** per l'abbandono su suolo di rifiuti da parte degli operatori i del commercio su aree pubbliche all'interno dell'area mercatale;
 - **da € 50,00 a € 200,00** per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
- contro il presente atto, ai sensi dell'art 3. comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla data di emanazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni data stessa data.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Villarosa, da cui è scaricabile in forma integrale, nonché notificata a tutti gli operatori del mercato settimanale per la corretta e puntuale informazione.

La presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Area III Tecnica;
- Alla ditta IONICA AMBIENTE snc;
- Al Comando Carabinieri di Villarosa

È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto attiene l'utenza non interessata dalla presente Ordinanza Sindacale, restano attive e valide le precedenti ordinanze in materia,

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di controllare l'esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Scelso Pietro

Il SINDACO
F.to DOTT. COSTANZA FRANCESCO
ANTONIO CATENO